

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 06/2023

Attuazione del *Prudent Person Principle* e delle agevolazioni
relative all'attività con stipulanti professionisti

31 ottobre 2023

1 Nuovo quadro normativo

Il 1° gennaio 2024 entreranno in vigore la revisione della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011). In questo contesto saranno introdotte ampie modifiche delle disposizioni, anche nell'ambito del patrimonio vincolato (introduzione del principio di prudenza imprenditoriale, *Prudent Person Principle*). Alle imprese di assicurazione sarà concessa un'autonomia più elevata e la regolamentazione sarà basata ancor di più sui principi.

Inoltre, nella revisione parziale della LSA le disposizioni saranno strutturate in modo tale da tenere maggiormente conto dell'esigenza di protezione degli assicurati. Per esempio, le imprese che assicurano stipulanti professionisti ai sensi dell'art. 98a cpv. 2 lett. b-g della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1) avranno la possibilità di presentare alla FINMA una richiesta di esonero dall'obbligo di costituire un fondo d'organizzazione e un patrimonio vincolato per questa attività.

La presente Comunicazione sulla vigilanza indica con riferimento alle modifiche suindicate quelli che la FINMA ritiene essere i punti principali al fine di creare trasparenza per le imprese di assicurazione. I riferimenti nella presente Comunicazione sulla vigilanza si riferiscono alle versioni riviste della LSA e dell'OS che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

2 *Prudent Person Principle*: attuazione

Le disposizioni relative all'attività d'investimento delle imprese di assicurazione mirano soprattutto a garantire che l'attività d'investimento sia in linea con la capacità di sopportare i rischi, con la solvibilità e con l'attività delle imprese. Si tratta di norme stabilite nell'OS che scaturiscono dal principio della prudenza imprenditoriale (*Prudent Person Principle*). Per esempio, è necessario garantire che le imprese di assicurazione investano esclusivamente in elementi patrimoniali e strumenti di cui sono sufficientemente in grado di giudicare, valutare, monitorare, gestire e integrare nel loro rapporto i rischi (art. 69a cpv. 1 lett. a OS), in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nella sua totalità. Inoltre, devono investire gli elementi patrimoniali detenuti a copertura delle riserve tecniche secondo una modalità adeguata al tipo e alla durata degli impegni assicurativi dell'impresa (art. 69a cpv. 1 lett. c OS).

L'OS comprende altresì disposizioni specifiche concernenti l'investimento del patrimonio vincolato nonché la sua costituzione e custodia. La sicurezza, la liquidità e la disponibilità degli elementi patrimoniali rivestono un ruolo particolare nella garanzia delle pretese derivanti dai contratti di assicurazione.

L'attribuzione dei valori di cui all'art. 79 cpv. 2 OS al patrimonio vincolato non è subordinata all'approvazione della FINMA. L'investimento di parti del patrimonio vincolato in altri valori rispetto a quelli menzionati all'art. 79 cpv. 2 OS richiedono invece l'approvazione della FINMA (approvazione di elenchi propri secondo l'art. 79 cpv. 1 OS).

In linea di principio, la FINMA controlla, con frequenza annuale o in relazione a eventi specifici, che siano rispettate le prescrizioni d'investimento, in particolare per quanto riguarda il patrimonio vincolato. A tal fine, raccoglie le informazioni necessarie; può altresì utilizzare i risultati dei controlli effettuati da terzi incaricati (art. 85 OS).

Inoltre, per sorvegliare con maggiore efficacia il rispetto delle prescrizioni, la FINMA svolge verifiche approfondite.

Le attuali prescrizioni d'investimento¹ restano valide fino all'entrata in vigore della revisione della LSA e dell'OS il 1° gennaio 2024. Per dare ai soggetti sottoposti a vigilanza la possibilità di prepararsi alla nuova situazione, la FINMA informa fin da subito sul suo sito internet in merito alle modalità che si applicheranno a partire dal 1° gennaio².

3 Agevolazioni per l'attività con stipulanti professionisti: attuazione (art. 30a LSA)

Le possibili agevolazioni per l'attività con stipulanti professionisti devono contribuire a far sì che l'intensità della regolamentazione e della vigilanza sia in linea con le loro esigenze di protezione. Nel caso degli stipulanti professionisti si può presumere che siano in grado, per esempio, di valutare in autonomia la solvibilità e il rischio di controparte dell'impresa di assicurazione e che non necessitino di una protezione legale sotto forma di patrimonio vincolato. Le agevolazioni possibili che un'impresa di assicurazione può richiedere sono sancite dalla LSA riveduta e riguardano, tra l'altro, il fondo d'organizzazione, il piano di risanamento e il patrimonio vincolato (art. 30a LSA).

Tali agevolazioni comportano tuttavia diversi obblighi. L'impresa di assicurazione che si avvale delle agevolazioni di cui all'art. 30a segg. LSA deve chiarire e documentare lo status degli stipulanti professionisti prima della conclusione del contratto (obbligo di chiarimento e di documentazione art. 30b LSA). D'altro canto, l'impresa che assicura stipulanti professionisti è tenuta a informarli che sono considerati tali e sulle conseguenze giuridiche che ne

¹ www.finma.ch > Sorveglianza > Assicurazioni > Strumenti generici > Patrimonio vincolato e direttive d'investimento

² www.finma.ch > Sorveglianza > Assicurazioni > Strumenti generici > Patrimonio vincolato e direttive d'investimento > Attività d'investimento a partire dal 1° gennaio 2024

derivano, segnatamente se le loro pretese non sono garantite da un patrimonio vincolato (obbligo d'informare ai sensi dell'art. 30c cpv. 1 LSA).

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, della LSA e dell'OS rivedute, le imprese di assicurazione non beneficiano automaticamente delle possibili agevolazioni nell'attività con gli stipulanti professionisti ai sensi della LSA. Le imprese di assicurazione che intendono beneficiarne devono soddisfare i requisiti normativi e presentare alla FINMA un'apposita richiesta (art. 30a cpv. 1 LSA). In caso di esito positivo della richiesta da parte della FINMA, le imprese possono essere esonerate dal rispetto degli artt. 10, 17–20, 52e cpv. 2 e 54a^{bis} LSA. Per consentire ai soggetti sottoposti a vigilanza di prepararsi alla nuova situazione, la FINMA informa fin da subito sul suo sito internet³ le modalità vigenti a partire dal 1° gennaio 2024.

Si raccomanda di registrarsi in MyFINMA⁴ per abbonarsi in modo da ottenere informazioni aggiornate sull'attività d'investimento e sul patrimonio vincolato nonché sugli stipulanti professionisti (parole chiave: sorveglianza e assicuratori).

³ www.finma.ch > Sorveglianza > Assicurazioni > Stipulanti professionisti

⁴ www.finma.ch > MyFINMA